



Prot. n. 78362 pos. l/3 del 14 novembre 2013

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori e Presidente dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento
LORO SEDI

Oggetto: Modifiche al Regolamento missioni e rimborsi spese di Ateneo – Nota illustrativa

Con D.R. 1222 (76803) del 12 novembre 2013 è stato modificato il testo del regolamento missioni e rimborsi spese di Ateneo.

Le modifiche proposte possono essere suddivise in due categorie:

- modifiche necessarie per rendere il regolamento coerente con il nuovo assetto organizzativo dell'Ateneo a seguito dell'applicazione del nuovo Statuto. Si tratta delle modifiche riguardanti l'art. 3 del regolamento.
- modifiche proposte per rendere il testo del regolamento il più rispondente possibile alle esigenze legate allo svolgimento dell'attività di ricerca, ovviamente nel rispetto dei vincoli normativi esistenti.

La novità più rilevante riguarda l'aver assimilato al personale dipendente, ai soli fini del regolamento missioni e rimborsi spese, borsisti, dottorandi, specializzandi, titolari di assegni di ricerca e lavoratori parasubordinati dell'Ateneo (art. 2 comma 4). In particolare, tale assimilazione consentirà di estendere, dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, a queste categorie di personale la possibilità di usufruire di anticipi di missione e del trattamento alternativo di missione previsto dall'art. 11 del regolamento. Nel caso si presentasse la necessità di corrispondere il trattamento alternativo a tali categorie di personale già nel 2013, le strutture interessate sono pregate di mettersi in contatto con l'ufficio Sistemi informativi della contabilità per la definizione delle relative modalità operative.

L'art. 7 comma 1 è stato modificato per consentire la possibilità di poter anticipare, oltre al 75% delle spese di viaggio e alloggio, anche l'intero costo di iscrizione a convegni.

L'art. 8 comma 5 prevede la possibilità di rimborsare i costi di agenzia fino al massimo di € 30 calcolato su ogni singola emissione.

L'art. 9 comma 2 prevede la possibilità di rimborsare importi relativi a spese per variazioni di orario e/o cambio biglietto se adeguatamente motivati.

Con le modifiche di cui all'art. 9 punti 4a) e 4b) si è voluto disciplinare la possibilità di consentire l'utilizzo del mezzo proprio e di quello noleggiato anche da parte dei soggetti di cui all'art. 2 comma 4 in presenza delle condizioni per cui l'utilizzo è previsto per il personale



contrattualizzato.

Un'altra modifica introdotta è derivata dalla necessità di armonizzare il testo del regolamento con quanto previsto dalla circolare 326/97 e dalla risoluzione 143/E del 13/5/2002 (agenzia entrate). Quest'ultime infatti, hanno ricompreso le spese di parcheggio e quelle di connessione ad internet nell'elencazione delle spese diverse dalle quattro tipologie di spesa (viaggio, trasporto, vitto e alloggio) non soggette a tassazione. Per cui, nel caso di rimborso analitico, è possibile rimborsare in esenzione di imposta tali tipologie di spese fino ad un massimo giornaliero di € 15,49 in Italia e di € 25,82 all'estero. La spesa eccedente dovrà pertanto essere tassata. (Artt. 9 p. 5 e 10 lett. b ultimo comma).

Per quanto riguarda le spese di vitto è stato esplicitato (art. 10 lett. a) che per il relativo rimborso possono essere presentate anche più ricevute o scontrini da cui si evinca l'acquisto di alimenti o bevande.

L'art. 12 lett. a) prevede la possibilità di rimborsare anche le eventuali commissioni sostenute per l'esecuzione di pagamenti relativi ad iscrizioni a convegni, corsi di formazione e quote di associazione all'ente organizzatore.

L'art. 12 lett. e) prevede la possibilità di rimborsare il costo dell'assicurazione per bagagli e strumentazione al seguito. Anche per questa tipologia di spesa sarà possibile il rimborso in esenzione di imposta fino ad un massimo giornaliero di € 15,49 in Italia e di € 25,82 all'estero, la spesa eccedente dovrà pertanto essere tassata. Occorre tenere presente che le somme spese per assicurazione bagagli, parcheggio e connessione ad internet sostenute nello stesso giorno si cumulano tra loro.

Con l'inserimento del comma 2 all'art. 16, si è voluto introdurre la possibilità di utilizzare, su formale richiesta del titolare dei finanziamenti interessati e ovviamente nel rispetto della normativa nazionale e delle procedure di autorizzazione previste dal regolamento, trattamenti di missione o modalità di rimborso spese diverse da quelle indicate nel presente regolamento esclusivamente nel caso in cui tali trattamenti/modalità siano espressamente previsti in contratti e convenzioni conseguenti a bandi competitivi di organismi nazionali e internazionali.

In allegato la modulistica aggiornata da utilizzare, il testo del regolamento è consultabile sul sito web dell'ateneo.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
(dott. Giovanni Colucci)